



# Comune di Brugnera

Provincia di Pordenone

## Verbale n. 24

### DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio di Brugnera.  
Determinazioni riguardo alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

L'anno duemilasedici il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 19:15 nella sala comunale, in seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
1	MORAS IVO	Presidente	X	
2	DOLFI RENZO	Assessore	X	
3	PEZZUTTO PAMELA	Assessore		X
4	PAPES ERIKA	Assessore	X	
5	ROVER EZIO	Assessore	X	
6	SALAMON ANGELO	Assessore	X	

Assiste alla Seduta la dott.ssa Beltrame Raffaella Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Moras Ivo, il quale invita i presenti a deliberare in merito al sopraindicato oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espresso in forma palese;

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione allegata in ogni sua parte

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

**DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Beltrame Raffaella

FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE  
Moras Ivo

FIRMATO DIGITALMENTE

Su richiesta e disposizioni dell'Amministrazione Comunale,

Premesso che:

- la zonizzazione acustica comunale è stata disposta dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge 26.10.1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*);
- la Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*), all'art. 20, comma 1, prevede poi che «*I Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione ... della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri ... approvano il Piano comunale di classificazione acustica ...*»;
- tali criteri sono quindi stati emanati con Deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2009, n. 463 - LR 16/2007 (*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*). Adozione di “*criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della LR 16/2007*”. Approvazione definitiva, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 25 marzo 2009;

Visto il progetto di Piano Comunale di Classificazione Acustica elaborato da *Consorzio Dionigi* di Udine, costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente come parte integrante e contestuale:

- *RELAZIONE TECNICA*
- *VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE*
- *TAV. 1 - QUADRO SINTETICO DELLA REALTÀ TERRITORIALE*
- *TAV. 2 - Unità Territoriali (U.T.)*
- *TAV. 3 – Zonizzazione Parametrica*
- *TAV. 4 – Zonizzazione Aggregata*
- *TAV. 5 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto*
- *TAV. 6 – Fasce di rispetto delle zone produttive*
- *TAV. 7 - Zonizzazione Integrata*
- *TAV. 8.1 - Piano Comunale di Caratterizzazione Acustica definitivo*
- *TAV. 8.2 - Piano Comunale di Caratterizzazione Acustica definitivo*
- *TAV. 8.3 - Piano Comunale di Caratterizzazione Acustica definitivo*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*, in particolare gli artt. 6 e 12;

Visto l'art. 4 - *Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale* – della Legge regionale n. 16 del 5/12/2008 - *Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*:

«*1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:*

*a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;*

*b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;*

*c) autorità competente: la Giunta comunale;*

*d) ( ABROGATA );*

*2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:*

*a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);*

*b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).*

*3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e*

varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.»;

Vista la citata *VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE* e considerato -in particolare- quanto espresso nel paragrafo 4. - *Conclusioni*;

Atteso che la Giunta comunale:

- quale autorità competente e, come organo del Comune che elabora il piano in argomento, anche come autorità procedente, individua la Giunta stessa e gli uffici comunali come soggetti competenti in relazione alla consultazione
- quale autorità competente ritiene di far proprio quanto espresso nelle citate *Conclusioni*;

Visto l'articolo 36 dello Statuto comunale;

#### PROPONE

1. Di valutare, sulla base della *VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE*, in particolare, del paragrafo 4. - *Conclusioni* -, allegata alla presente come parte integrante e contestuale, che le previsioni derivanti dall'approvazione del *Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio di Brugnera* in oggetto non possono avere effetti significativi sull'ambiente e che, pertanto, non sia necessario assoggettare il Piano stesso a Valutazione ambientale strategica.
2. Di rendere pubblico quanto sopra con le consuete modalità di pubblicazione delle deliberazioni comunali.